

# Il credito d'imposta aiuta l'innovazione nell'impresa

**Il benefit copre fino al 50% dei costi sostenuti per il lavoro dei ricercatori**

PAGINA A CURA DI

**Emilio Abruzese**  
**Leonardo Orienti**

■ Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) ha "reintrodotto" il credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, andando a modificare l'articolo 3 del Dl 145/2013 che disciplina il credito di imposta in ricerca e sviluppo (che non ha mai trovato concreta attuazione) e demandando al ministero dell'Economia e delle finanze - di concerto con il ministero dello Sviluppo economico - l'adozione della disciplina applicativa. A fine maggio 2015 il Mise ha comunicato di aver firmato il Decreto attuativo che, a oggi, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

## Soggetti beneficiari

La normativa prevede che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019), tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, potranno beneficiare di un credito di imposta. Tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, a

prescindere dalle dimensioni degli stessi, potranno dunque beneficiare di tale agevolazione. Il Decreto attuativo specificherà se potranno essere inclusi nel novero dei beneficiari anche i consorzi, le reti di imprese nonché le stabili organizzazioni disoggettati non residenti.

## Attività ammissibili al beneficio

- Le attività di ricerca e sviluppo per le quali è previsto il beneficio sono le seguenti:
  - lavori esperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
  - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  - attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale);
  - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di proget-

tipi o destinati a esperimenti tecnologici commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

## Il credito di imposta

L'agevolazione è pari al 25% (o al 50%) di determinate spese per attività di ricerca e sviluppo, sostenute in eccezione rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese in attività da meno di tre anni, la media degli investimenti deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione). Diversamente, per le spese relative al personale altamente qualificato e per le attività di ricerca e sviluppo demandata a soggetti terzi, l'agevolazione è del 50 per cento. L'agevolazione è riconosciuta sino ad un importo massimo "annuale" per ciascuna impresa pari a 5 milioni di euro ma a condizione che la stessa impresa sostenga una spesa complessiva per l'attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro per ogni anno.

Il credito di imposta deve essere indicato nel modello Unico. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini dei rapporti di indedutibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Inoltre, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17 Dlgs 241/1997.

✓ RIPRODUZIONE RISERVATA

## Spese coperte

### Costi incentivati

Il credito di imposta, del 25 o del 50%, è calcolato sulla base delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati in attività di ricerca e sviluppo nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Non tutte le spese ed i costi sostenuti dall'impresa sono però computabili ai fini della determinazione del credito. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 3 Dl 145/2013 (così come modificato dalla legge 190/2014), ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso una

università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (50%);

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze 31 Dicembre 1988 (costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva, 25%);
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (50%);
- competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica (25%)

